



COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 97 DEL 18/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019. CONFERMA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **21,00** nella sala del Centro Civico Polivalente di Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 12/12/2018, prot. n. 97, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il **Prof. Gerardo ALIBERTI**, in qualità di Il Presidente del Consiglio Comunale
E', altresì, presente il Sindaco Dott. **Pantaleone Annunziata**.

COGNOME E NOME	PRESENTI
CANGIANIELLO MICHELE	SI
ALIBERTI GERARDO	SI
ZAMBOLI MARIA IMMACOLATA	SI
PAGANO LUISA	SI
GUERRASIO NICOLA	SI
NAPPO MARIANGELA	SI
VELARDO GENNARO	SI
D'AVINO PASQUALE	SI
GIUGLIANO ROBERTO RAFFAELE	SI
NAPPO LUIGI	SI
FALANGA MAURIZIO	SI
SPERANZA GIUSEPPE	NO
CARILLO FRANCO	SI
BELCUORE LUIGI	SI
BIFULCO ANIELLO	SI
NAPPO FRANCESCO	NO

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **14** e assenti, sebbene invitati, **2** come sopra riportato.

Giustificano l'assenza i Consiglieri Sigg. _____

Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Dr. Nicola SALVATI, Arch. Eugenia D'AMBROSIO, Dr.ssa Carla MEROLLA, Sig. Alfredo CONTE, Sig.ra Maria Stefania FRANCO

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale Prof. dott.ssa Rosanna SANZONE .

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.: , , .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di indirizzo;

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto dall'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

ha espresso il competente parere sull'allegata proposta.

Il Presidente introduce il punto 8) dell'O.d.G. ad oggetto: “ Imposta Unica Comunale (IUC)-Componente TASI - Approvazione aliquote per l'anno 2019 - CONFERMA “, e , poiché l'Assessore Eugenia D'Ambrosio ha relazionato sull' argomento accorpendolo al punto 7 dell'o.d.g., passa direttamente alla votazione. .

La votazione avviene in forma palese, per appello nominale, sulla proposta iscritta al punto 8) dell'Ordine del Giorno:

Presenti : 15 ; Votanti: 15; Assenti: 2 (Speranza, Nappo Francesco);

Voti a favore: 15;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 92 del 13.12.2018;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l' esito della votazione, effettuata in forma palese, per appello nominale;

Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 92 del 13/12/2018 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC)-Componente TASI – Approvazione aliquote TASI per l'anno 2019 – CONFERMA “, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale

COMUNE DI



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

NO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA

UFFICIO: TRIBUTI VARI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA

PROPOSTA N° 92 DEL 13/12/2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: IMPOSTA UNICACOMUNALE (IUC). COMPONENTE TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019. CONFERMA
--

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO CONTO

- che la **IUC (Imposta Unica Comunale)** è composta:
 - ✓ dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
 - ✓ immobili;
 - ✓ del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - ✓ della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO

- che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.s.m.m.i.i.;
- che i commi 676 e 677 fissano l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, con possibilità di un suo azzeramento e, un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- che il comma 677 è stato modificato dall'articolo 1 comma 1 del D.L. n.16 del 06/03/2014 pubblicato in G.U. n. 54 del 06/03/2014 che testualmente recita "al comma 677 è aggiunto, infine, il seguente periodo " Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201, del 2011";

RILEVATO

- che la Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) all'articolo 1 comma 679 ha confermato per l'anno 2015 il vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all'articolo 1 comma 677 della Legge n.147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- che il comma 681 della predetta legge modificato dalla L. n. 208/2015 ha disposto per l'anno 2016: “nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.”

VISTE

- le disposizioni previste dalla legge finanziaria 2015 n. 208 che all'art. 1 commi 14, 15, e 16 hanno introdotto modifiche ai commi 639, 669, 681 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO

- che la Legge 208/2015, all'art.1 comma 28 ha confermato per l'anno 2016 il vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all'articolo 1 comma 677 della Legge n.147/2013;
- che il comma 26 della Legge 208/2015 ha introdotto, per l'anno 2016 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli Enti Locali un ulteriore aumento dei tributi rispetto a quelli in vigore nel 2015. Infatti la norma dispone: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

DATO ATTO

- che, a seguito delle sopracitate modifiche, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, fino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- che, ai sensi dell'art. 1 commi 15, 15 bis e 16 della L. 208/2015, risultano esentate le tipologie di unità immobiliari di cui alla citata normativa,

TENUTO CONTO

- che i commi 448 e 449 della Legge 232/2016 comprendono quanto stabilito dall'art. 1 Legge 208/2015 che, al fine di tenere conto delle esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo previste per l'IMU e la TASI, ha introdotto modifiche al Fondo di solidarietà e recita: conferma l'assegnazione di €. 3.767,45 milioni di euro da ripartire stabilmente a titolo di ristoro, analogamente a quanto divenuto nel 2016, sulla base del gettito IMU e TASI perduto per effetto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (abolizione TASI abitazione principale, esenzione IMU terreni agricoli e ripristino vecchio regime di imponibilità terreni montani, esenzione TASI inquilini abitazione principale, esenzione IMU immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari, agevolazioni su comodati e concordati);

CONSIDERATO

- che le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - che ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23 dicembre 2014, è stato confermato l'art. 1, comma 682 punto b) della Legge 147/2013 per cui, in base a quanto previsto dal Regolamento TASI, è necessario indicare, anche per l'anno 2019, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI;
 - che con deliberazione del Consiglio comunale n.53, è stato approvato in data 25/06/2014 il Regolamento per la disciplina della TASI;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2016 è stato approvato il nuovo Testo Coordinato per la disciplina della TASI;

RITENUTO

- che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme per l'approvazione del Bilancio di previsione triennale 2019/2021, le aliquote della TASI, con l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione triennale 2019/2021;
- che la Legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 art. 1 comma 683 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali, il Bilancio di previsione triennale 2018/2020;

VISTO

- che il comma 169 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n.296, dispone che gli "Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione triennale 2019/2021;

TENUTO CONTO

- che ad oggi il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione triennale 2019/2021 è stato prorogato al 28/02/2019;

che la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017), al comma 42, lettera a, dispone

la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016 e proroga quindi, di un anno il blocco degli

aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Con la lettera b, dispone che

i comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 possono continuare a farlo anche nel 2017, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

VISTA

- La Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha confermato il blocco dei tributi comunali e addizionali comunali per il 2018, ad eccezione della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO

che a tutt'oggi l'approvanda Legge di Stabilità 2019 è ancora in fase di dibattito;

DATO ATTO

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52

e 59 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

VISTI

- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. 446/97 e ss.m
- Il D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011
- La legge n. 214/2011 di conversione del D.L.n. 201/2011;
- Il D. Lgs. n.16 del 06/03/2014;
- La legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014);
- La legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015);
- La legge n.208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);
- La Legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 2017)
- La Legge n.205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018)
- L'approvanda Legge di Stabilità 2019;
- Il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.s.m.m.i.i.;
- il Regolamento di Contabilità
- la legge n. 296/06 e successive;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

1. Di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2019:
 - a. aliquota 1.5 per mille (abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).
 - b. aliquota 1,5 per mille (categorie catastali D/5, D/8, abitazioni non locate, aree edificabili).
 - c. aliquota 1,5 per mille per tutti gli altri immobili.
 - d. aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile incrementate dello 0,8 per mille in virtù di quanto stabilito dalla modifica apportata dall'articolo 1 comma 1 del D.L. n.16/2014 e confermato dalla Legge n.190//2014.
3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura concorre il gettito TASI che, a seguito del disposto dell'art. 1 comma 14, 15 e 16 della L. 208/2015 si attesta intorno ad €. 505.000,00 ;

SERVIZI	COSTI
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione):	€. 25.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi:	€. 465.000,00
Manutenzione parchi e verde pubblico:	€. 15.000,00

Totale costi servizi indivisibili	€. 505.000,00
Totale previsione entrate TASI	€. 505.000,00

4. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019.
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento vigente, modificato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 29/03/2016.
6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1987, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Comunale, li 17/12/2018

Assessore

ARCH. EUGENIA D'AMBROSIO

Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Prof. Gerardo ALIBERTI

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosanna SANZONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 28/12/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, li _____

Il Messo Comunale
F.to Sig.ra MAISTO Anna

Il segretario generale
F.to Dott.ssa Rosanna SANZONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, _____

Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Rosa FINALDI

Il sottoscritto **Vice Segretario Generale**

ATTESTA

CHE La presente deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;

Poggiomarino, 28/12/2018

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosa FINALDI

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);

- perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);

Poggiomarino, 28/12/2018

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosa FINALDI

Il presente provvedimento viene assegnato a:

_____ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addi, _____

Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosa FINALDI

Ricevuta da parte del Responsabile

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi, _____

Firma _____

Comune di Poggiomarino (NA) - Abitazione Principale

Data e ora della simulazione : 13/12/18 17:45

Totale imposta stimata da 449.083,68 (€) a 548.880,06(€)

Categoria	Fascia di reddito imponibile	Aliquota (%)	Detrazione base (€)	Detrazione figli (€)	Detrazione figli disabili (€)	Abitazioni esenti(%)	Imposta stimata (€)
TUTTE	TUTTE	1,50	0	0	0	0,09	498.981,87

I valori risultanti dalla simulazione sono basati sull'archivio degli immobili censiti in catasto, opportunamente integrati con le informazioni dei soggetti proprietari che dichiarano redditi (a.i. 2016). I criteri di abbinamento hanno consentito di individuare puntualmente l'utilizzo dell'immobile (ad esempio abitazione principale o abitazione destinata ad altro uso) per il 81.86 % del totale delle abitazioni del comune.

Risultano non attribuiti 4.46 % codici fiscali.